



CAMERA DI COMMERCIO E INDUSTRIA
della Provincia di Cuneo



REGOLAMENTO INTERNO



BIBLIOTECA
C.C.I.A.A. CUNEO

32-4-132

CUNEO - 1913

Tipografia Provinciale G. Marengo.



**CAMERA DI COMMERCIO E INDUSTRIA
della Provincia di Cuneo**

*Fatto il Regolamento interno per la Camera di
Commercio e Industria di Cuneo, deliberato dal Consiglio
Camerale nella adunanza in data 1° luglio 1912, 21 aprile e
9 giugno 1913;*

REGOLAMENTO INTERNO

*Il presente Decreto, che abroga il Regolamento speciale interno per la Camera
di Commercio e Industria di Cuneo, come sopra deliberato dal
rispettivo Consiglio Camerale.*



INV.	3696
BIB	TOφ12φ2727
COLL.	32.H.132

IL MINISTRO

PER L'AGRICOLTURA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO:

Vista la legge 20 marzo 1910, N. 121, sull'ordinamento delle Camere di Commercio e Industria nel Regno (articoli 38 e 67);

Visto il Regolamento generale per la esecuzione della detta legge, approvato con R. Decreto 19 febbraio 1911, N. 245, (art. 85.;

Visto il Regolamento speciale interno per la Camera di Commercio e Industria di Cuneo, deliberato da quel Consiglio Camerale nelle adunanze in data 1° luglio 1912, 21 aprile e 9 giugno 1913;

DECRETA:

ART. 1.

È approvato e reso esecutivo, con decorrenza della data del presente Decreto, il Regolamento speciale interno per la Camera di Commercio e Industria di Cuneo, come sopra deliberato dal rispettivo Consiglio Camerale.

ART. 2.

In pari tempo, e con la stessa decorrenza di cui all'art. 1° del presente Decreto, è abrogata ogni precedente analoga disposizione, relativa alla Camera medesima, che fosse contraria al suddetto Regolamento speciale.

Roma, addì 25 giugno 1913.

P. IL MINISTRO

f.^{to} L. CAPALDO.



CAMERA DI COMMERCIO E INDUSTRIA
della Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO INTERNO

Composizione del Consiglio Camerale.

ART. 1. — Il Consiglio Camerale si compone di ventun consiglieri, eletti secondo le norme previste dalla legge sulle Camere di Commercio e Industria 20 marzo 1910, n. 121, e giusta il decreto 17 ottobre 1911 del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio.

ART. 2. — Le elezioni dei consiglieri della Camera si effettuano nell'ultima domenica del mese di novembre.

ART. 3. — In seguito ad ogni elezione, generale o parziale, la Camera, dopo l'insediamento dei nuovi consiglieri, che ha luogo nella seconda domenica di gennaio, procede alla nomina, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti, di un Presidente, di un Vice-Presidente e di un Consigliere-Economista.

ART. 4. — Nella seduta in cui si procede a tali nomine, funge da Presidente il consigliere anziano e da segretario il più giovane.

L'anzianità d'elezione va riferita alla data più remota di non interrotta appartenenza al Consiglio Camerale.

ART. 5. — Se i consiglieri eletti alle cariche di Presidente, di Vice-Presidente e di Consigliere-Economista non sono presenti alle votazioni, devono, entro otto giorni dalla comunicazione della nomina, dichiarare se accettano o no la carica loro conferita.

ART. 6. — In caso di non accettazione la Camera procede, nel termine più breve, a nuova nomina, non avendo diritto alcuno di priorità chi, nella votazione precedente, avesse ottenuto, dopo il rinunziante, il maggior numero di voti.

Funzioni della Camera.

ART. 7. — La Camera svolge la sua opera nei limiti del territorio della Provincia di Cuneo, esercitando le varie attribuzioni ad essa affidate dagli articoli 5 e 6 della legge, dal codice di commercio e da altre leggi e regolamenti speciali.

ART. 8. — La Camera pubblica quotidianamente nella sua sede i listini ufficiali delle quotazioni dei valori, e raccoglie i listini e le mercuriali delle merci e derrate, che vengono compilati dai singoli Comuni d'accordo coi delegati camerale.

Organi della Camera.

ART. 9. — Il Presidente, il Vice-Presidente, il Consigliere-Economista, assistiti dal Segretario, costituiscono l'ufficio di Presidenza, il quale rappresenta la Camera, e prende deliberazioni ogni volta non torni possibile convocare in tempo il Consiglio Camerale.

Ogni deliberazione di Presidenza deve essere ratificata dal voto del Consiglio nell'adunanza immediatamente successiva.

ART. 10. — Al principio di ogni biennio la Camera procede alla nomina delle seguenti Commissioni, composte ciascuna di otto membri oltre che del Presidente:

- a) Commissione finanziaria e di amministrazione interna;
- b) Commissione tecnico-economica.

La Commissione finanziaria e di amministrazione interna si occupa specialmente del patrimonio, della contabilità, del personale, delle tasse camerale e dei relativi reclami, delle liste elettorali, della denuncia delle ditte ed in genere di quanto ha rapporto con l'andamento interno della Camera.

La Commissione tecnico-economica attende allo studio di tutti quei problemi d'indole economica e statistica che possono formare oggetto dell'attività della Camera.

ART. 11. — Il Presidente può intervenire alle adunanze di tutte le Commissioni le cui discussioni sono regolate dalle stesse norme che regolano quelle del Consiglio Camerale.

Le Commissioni nominano nel loro seno un Presidente, un Vice-Presidente e un Relatore.

La Commissione tecnico-economica può, per lo studio di speciali argomenti, aggregarsi, con voto consultivo, persone estranee alla Camera e di riconosciuta competenza nelle materie oggetto di studio.

ART. 12. — Al principio di ogni biennio la Camera nomina a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti, nel suo seno, due Revisori del Conto consuntivo dell'anno precedente e di quello dell'esercizio in corso, i quali devono riferire al Consiglio, entro il mese di aprile, con apposita relazione.

ART. 13. — Gli atti della Camera sono pubblicati sul suo bollettino ufficiale, diretto e amministrato a mezzo di un Comitato nominato dal Consiglio Camerale.

ART. 14. — Il Consigliere-Economista deve risiedere nella città sede della Camera.

Le provviste e i lavori occorrenti alla Camera sono ordinati dal Presidente, di concerto col Consigliere-Economista. Tutte le note

di provviste e di lavori devono almeno essere vistate dal Consigliere-Economo.

Adunanze del Consiglio.

ART. 15. — La Camera tiene ordinariamente un'adunanza ogni mese e si raduna straordinariamente ogni qualvolta le circostanze lo richieggano od il Presidente lo ritenga opportuno, o cinque consiglieri almeno ne facciano domanda per iscritto.

ART. 16. — I consiglieri a cui vengono affidati speciali incarichi da compiersi fuori della loro abituale residenza per studi ed indagini da farsi per conto della Camera, o per rappresentare la Camera stessa a congressi, convegni, ecc., d'indole commerciale ed industriale, hanno diritto ad una indennità giornaliera di L. 25 oltre al rimborso delle spese di viaggio.

ART. 17. — La Camera può incaricare i signori consiglieri di riferire alle adunanze camerali su determinati argomenti secondo la loro speciale competenza.

ART. 18. — Il giorno e l'ora dell'adunanza sono fissati dal Presidente e comunicati a tutti i consiglieri mediante apposita lettera d'avviso nella quale deve essere indicato l'ordine del giorno da trattarsi.

ART. 19. — L'avviso di convocazione del Consiglio Camerale di regola deve essere inviato ai consiglieri almeno dieci giorni prima del termine stabilito; in casi d'urgenza però può essere inviato anche solo tre giorni prima.

Nei tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza i consiglieri possono prendere visione presso la Segreteria, nelle ore d'ufficio, degli atti relativi agli oggetti da discutersi nell'adunanza medesima.

In altri casi essi possono pure consultare gli atti camerali durante l'orario d'ufficio, preavvisandone però il Presidente e indicando le pratiche d'archivio occorrenti per le loro ricerche.

ART. 20. — Il Presidente, o chi per esso, apre l'adunanza quando il numero dei consiglieri presenti è, a tenore di legge, atto a deliberare.

Il numero legale è determinato in base a quello dei consiglieri assegnati alla Camera.

ART. 21. — Trascorsa mezz'ora da quella stabilita per l'adunanza, ove non siavi il numero di consiglieri richiesto per deliberare, il Presidente dichiara deserta la seduta e lo fa risultare da apposito processo verbale da lui firmato e controfirmato dal Segretario, rinviando la trattazione degli stessi oggetti posti all'ordine del giorno ad una prossima seduta.

ART. 22. — All'aprirsi di ogni seduta il Presidente interPELLA i consiglieri se intendano approvare il processo verbale della precedente seduta, già stampato e diramato ai consiglieri; se nessuno chiede di parlare al riguardo, il Presidente lo dichiara approvato.

Le eventuali rettifiche sono fatte risultare dal verbale della seduta nella quale vengono ammesse dal Consiglio.

ART. 23. — Dopo l'approvazione del processo verbale il Presidente dà comunicazione al Consiglio di tutte le pratiche trattate dalla Camera nell'intervallo dall'ultima seduta e informa su quanto d'importante e di saliente è stato portato a conoscenza dell'Istituto.

ART. 24. — Dopo le comunicazioni del Presidente si inizia la discussione dei vari oggetti secondo l'ordine del giorno salvo il verificarsi di circostanze eccezionali nelle quali, su proposta del Presidente o di un consigliere, il Consiglio Camerale ha la facoltà di mutare la precedenza degli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

ART. 25. — Le interpellanze e le mozioni che i consiglieri intendono rivolgere alla Presidenza devono essere presentate per iscritto e poste all'ordine del giorno della prima seduta, a meno che siano già diramati per questa gli avvisi di convocazione.

ART. 26. — La Camera non può discutere e deliberare che sugli oggetti posti all'ordine del giorno.

Qualora però si presenti una questione di speciale ed assoluta urgenza, sulla quale non si possa, senza pregiudizio, aggiornare la discussione e la conseguente deliberazione, essa può venire posta, seduta stante, all'ordine del giorno.

ART. 27. — Esposta dal Presidente, o dai consiglieri all'uopo delegati, la relazione sugli oggetti in discussione, il Presidente accorda la parola per turno di domanda e decide, in caso di dubbio, a chi spetti la precedenza. I relatori hanno diritto di ottenerla senza riguardo al turno.

ART. 28. — Allorchè la discussione gli sembra matura, il Presidente ne ordina la chiusura, sulla quale, se viene elevata contestazione, la Camera decide a maggioranza di voti.

ART. 29. — La chiusura può anche essere domandata da uno o più consiglieri, ed in questo caso il Presidente deve metterla ai voti.

Ammessa la chiusura, il Presidente riassume la discussione ed invita la Camera a votare.

ART. 30. — Le votazioni si fanno di regola per alzata di mano; trattandosi però di questioni personali, o quando almeno cinque consiglieri ne facciano richiesta, si fanno a scrutinio segreto.

ART. 31. — Le astensioni dichiarate prima della votazione non avranno l'effetto d'invalidarla quand'anche i votanti non raggiungessero il numero legale.

ART. 32. — Spetta al Presidente regolare la discussione. Egli richiamerà all'ordine chi si allontanasse dalle regolari norme, e qualora l'oratore richiamato non si arrendesse, potrà togliergli la parola.

ART. 33. — Esaurito l'ordine del giorno, e nessuna interpellanza o mozione venendo presentata, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

ART. 34. — Le sedute sono pubbliche fuorchè quando si trattano argomenti d'indole personale.

L'ordine del giorno viene reso noto al pubblico mediante avviso sui giornali ed affissione nell'albo camerale; nei giorni di seduta sarà pure, come avviso, esposta la bandiera.

Il processo verbale.

ART. 35. — Il processo verbale delle sedute consigliari è compilato dal Segretario o da chi ne fa le veci, e deve portare la indicazione del giorno, luogo ed ora dell'adunanza.

Esso deve essere redatto secondo l'ordine di trattazione dei diversi oggetti; deve far risultare se l'adunanza ha luogo in prima od in seconda convocazione, e deve contenere l'elenco dei consiglieri presenti e di quelli in congedo regolarmente accordato dal Consiglio, su domanda scritta dagli interessati, a sensi dell'art. 16 del Regolamento generale 19 febbraio 1911, n. 245.

ART. 36. — Il processo verbale deve riportare il più fedelmente possibile l'avvenuta discussione, omettendo il nome degli oratori quando trattasi di seduta segreta.

ART. 37. — Il consigliere più giovane è chiamato a fungere da segretario quando si tratteranno questioni attinenti alla segreteria.

ART. 38. — Il verbale della seduta sarà pubblicato integralmente sul bollettino camerale e comunicato a tutti i consiglieri.

Servizio di cassa.

ART. 39. — Il servizio di cassa della Camera è fatto da un Istituto Bancario designato dal Consiglio a sensi di legge.

Possono essere pagate dal segretario le piccole spese di cancelleria, posta, tel-grafo, vetture e simili

A tal uopo, con appositi mandati, sarà messo a disposizione del segretario un fondo non mai superiore a lire duecento.

ART. 40. — I diritti di segreteria saranno riscossi dal segretario il quale dovrà effettuarne il versamento al cassiere della Camera ogni mese, ed anche prima qualora raggiungano la cifra di lire cento.

ART. 41. — Il segretario avrà in consegna i bollettari di qualunque genere, firmati, nell'ultima pagina, dal Consigliere-Economo e da lui controfirmati.

Biblioteca.

ART. 42. — Per il governo della biblioteca sono tenuti appositi registri; il registro di prima nota dei libri che entrano in biblioteca e due cataloghi generali, uno per ordine alfabetico e l'altro per ordine di materie dei libri in essa contenuti, da tenersi a giorno.

La biblioteca è aperta al pubblico nei giorni e nelle ore con apposito avviso indicati dalla Presidenza.

È vietato a chiunque di asportare libri dalla biblioteca per uso privato.

Ufficio della Camera.

ART. 43. — L'Ufficio della Camera è aperto tutti i giorni feriali. I giorni festivi sono stabiliti giusta il calendario adottato dal Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio.

ART. 44. — Sulle direttive che gli sono fornite dal Presidente, il segretario-capo tratta tutti gli affari che non richiedono una speciale deliberazione del Consiglio, stende le relazioni sugli oggetti da discutersi in seduta, assiste alle adunanze della Camera e ne redige i verbali, dà corso ed esecuzione ai deliberati del Consiglio, coadiuva le Commissioni speciali, ne stende i verbali e, oc-

correndo, le relazioni; minuta la corrispondenza che al solo Presidente spetta di aprire, qualora egli non deleghi temporaneamente a questo ufficio il Vice-Presidente od il segretario-capo; assume deleghe e rappresentanze, ripartisce ed assegna il lavoro fra i dipendenti, compie studi ed indagini attorno ai problemi d'indole economica e statistica che interessano il Paese in generale e la Provincia di Cuneo in particolare, e ne riferisce alla Presidenza; disimpegna ogni altro lavoro di concetto, sorvegliando e controllando i vari servizi camerali affidati agli altri impiegati.

ART. 45. — Il segretario tecnico aiuta il segretario-capo nel disimpegno dei lavori di concetto, e, occorrendo, temporaneamente lo sostituisce; compie, sotto la direzione del segretario capo, le relazioni ed i lavori d'indole economica che gli sono affidati, elabora le relazioni statistiche dalla legge commesse alla Camera, s'incarica della tenuta al corrente dell'archivio camerale e della biblioteca, coadiuva il segretario contabile nei servizi relativi alle tasse camerali.

ART. 46. — Spetta al segretario contabile la regolare tenuta dei registri contabili dalla legge imposti, e tutto quanto si riferisce all'amministrazione finanziaria della Camera; egli inoltre compila le matricole ed i ruoli dei contribuenti alla tassa camerale e s'incarica dei servizi inerenti alle liste elettorali.

Ad esso è pure devoluta la regolare tenuta del registro delle ditte.

ART. 47. — Spetta all'applicato dattilografo la copia di tutti gli atti e della corrispondenza d'ufficio, nonché la regolare tenuta del protocollo e del copialettere, e il disimpegno del servizio di spedizione degli atti camerali.

ART. 48. — Gli impiegati tutti sono inoltre tenuti al disbrigo di ogni incarico o mansione, inerente all'ufficio, che venisse loro affidata dal Presidente o dal segretario capo.

ART. 49. — Il fattorino deve attendere alla pulizia dei locali della Camera nelle ore fuori di ufficio ed adempiere a tutte quelle altre mansioni che gli saranno affidate.

ART. 50. — È affidata al Presidente l'esecuzione del presente Regolamento.

Pei casi da esso non previsti varrà l'autorità del Presidente, quando non vi provvedano la legge ed il relativo Regolamento generale.

La Presidenza, nelle evenienze straordinarie ed urgenti, potrà prendere quei provvedimenti che riterrà opportuni, informandone la Camera nella prima successiva adunanza.

Deliberato dal Consiglio Camerale, nell'adunanza 9 Giugno 1913.

IL PRESIDENTE

CASSIN

Il Segretario

COLLINO PANSA

Roma, addì 25 Giugno 1913.

Visto, si approva.

P. IL MINISTRO

f. to **L. CAPALDO.**

